

MUSICHE D'INCANTO A.P.S.

Via Sottocolle, 10 - 33030 - COSEANO (UDINE)
Partita IVA n. 02202870305 - Codice fiscale n. 94008140306

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Il giorno venerdì 21 maggio 2021 alle ore 21:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione **"MUSICHE D'INCANTO A.P.S."**, tenuta con modalità telematica per rispettare i protocolli anti Covid 19, tramite la chat di whatsapp sul gruppo ASSEMBLEA MUSICHEDINCANTO, convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Riadeguamento Statuto come da prot. 009943/P Regione FVG per Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Giuliana Biasizzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Nicoletta Piccoli, tramite le risposte di conferma di partecipazione di ogni membro constata la presenza dei seguenti soci: Giuliana Biasizzo, Nicoletta Piccoli, Matteo Bison, Iva Blasutti, Giancarlo Sandron, Gino Toniutti, Benedetto Varutti, Gabriele Saro, Valeria D'Angelo, Gabriella Ottoborgo, Annalisa Picco, Elodia Varutti, Marisa Bortolotti, Loredana Della Guardia, Giannina Del Negro, Cornelia Piccoli, Nadia Paganin, Stefania Zucchiatti, Maria Serena Pachner, Lodino Blasutti, Valter Dosso, Cornelio Piccoli, Bruno Toffolini, Riccardo Zolli, Norina D'angelo, Adriana La Cognata; soci rappresentati da delega: Gloria D'Angelo (delegato Norina D'angelo), Giuseppina Zin (delegato Iva Blasutti), Quagliaro Elisa (delegato Iva Blasutti), Angela Piccoli (delegato Loredana Della Guardia), Lodovico Burlone (delegato Giannina Del Negro) per una somma di 26 soci presenti sulla chat e 5 soci per delega, su un totale di 31 soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea e rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno sopra riportato, illustra ai convenuti quanto segue:

premesse

- che in data 22 giugno 1982 in Udine (UD) è stata costituita la associazione NUOVA CORALE DI COSEANO avanti al Notaio Paolo Alberto Amodio come da atto di repertorio n. 10125 n. 2595 della raccolta con annesso statuto sociale;
- che in data 2 maggio 1988 in Udine (UD) è stato modificato lo statuto dell'associazione NUOVA CORALE DI COSEANO avanti al Notaio Paolo Alberto Amodio come da atto di repertorio n. 56359 n. 12136 della raccolta;
- che in data 28 febbraio 2012 è stato modificato con assemblea straordinaria lo statuto del 1988, registrato in data 15 marzo 2012 presso l'Agenzia dell'Entrate di Udine al nr. 2784 serie 3 - Atti Privati;
- che in data 28 novembre 2014 è stato modificato con assemblea straordinaria lo statuto del 1988 e il nome dell'associazione in "MUSICHE D'INCANTO", registrato in data 11 dicembre 2014 presso l'Agenzia dell'Entrate di Udine al nr. 8865 serie 3 - Atti Privati;
- che in data 28 agosto 2020 è stato modificato con assemblea ordinaria lo statuto del 28 novembre 2014 conformemente alle normative del D.lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale, registrato in data 14 settembre 2020 presso l'Agenzia dell'Entrate di Udine al nr. 4243 serie 3 - Atti Privati;
- che in data 26 febbraio 2021 è stato modificato con assemblea ordinaria lo statuto del 28 agosto 2020 conformemente alle normative del D.lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale, registrato in data 09 marzo 2021 presso l'Agenzia dell'Entrate di Udine al

nr. 928 serie 3 – Atti Privati;

- che è opportuno riadeguare in alcuni punti, come suggerito da prot. n. 0009943/P del 31/03/2021 della Dir.Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli V.G., lo statuto già approvato in data 26 febbraio 2021;
- che il Consiglio Direttivo nella seduta del 03 maggio 2021 ha deliberato di richiedere all'assemblea dei soci la modifica dello statuto.

Si passa alla trattazione dell'Ordine del giorno:

1. Il presidente inserisce sulla chat, il testo completo dello Statuto, nel quale sono state apportate, rispetto al precedente statuto approvato in data 26 febbraio 2021 alcune modifiche, oltre a quelle richieste dalla Regione FVG con prot.n. 0009943/P, corrispondenti alle parti evidenziate in giallo. Il Presidente procede poi con l'inserimento dei video-audio degli articoli dello statuto, uno alla volta e in ordine progressivo, perché possano essere ascoltati uno di seguito all'altro; dopo una trentina di minuti chiede se ci sono dubbi o commenti da fare su qualche articolo non ricevendo quesiti, procede con la richiesta ai presenti di "esprimere il proprio consenso" con le opzioni: Approvo, Non Approvo, Astenuto. Tutti i partecipanti inviano il proprio messaggio con il loro nome e la scritta "approvo statuto", perciò all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo statuto che costituisce parte integrante del presente verbale, redatto nella forma della scrittura privata, sostituisce in ogni sua parte lo statuto vigente dal 26 febbraio 2021 e sarà registrato presso la Agenzia delle Entrate competente per territorio entro i termini di legge. Il Presidente ed il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto (Allegato A) parte integrante del presente verbale.
2. Varie ed eventuali: nulla da trattare.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:08; copia del presente verbale verrà inviato, tramite sempre il gruppo whatsapp ASSEMBLEA MUSICHEDINCANTO a tutti i soci. Fatto, letto e sottoscritto a Coseano (UD) il 21 maggio 2021.

Il Presidente

GIULIANA BIASIZZO

Giuliana Biasizzo

Il segretario

NICOLETTA PICCOLI

Nicoletta Piccoli



ALLEGATO "A"
STATUTO SOCIALE

Art. 1

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore è costituita l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata **"Musiche d'incanto A.P.S."** avente sede legale in Via Sottocolle, 10 – 33030 Coseano (UD) Cod. Fisc. 94008140306 e Part. IVA 02202870305. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore musicale e corale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- promuovere ogni iniziativa per lo studio della musica, del canto e delle attività simili;
- organizzare manifestazioni, convegni, riunioni ed esibizioni sia pubbliche che private. Dette manifestazioni potranno avere, se del caso, anche carattere prettamente ricreativo.
- organizzare scuole di musica di ogni genere e canto corale per principianti ed allievi che dimostrino un adeguato interesse;
- dare la propria adesione ad Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità e svolgenti attività simili;
- fare opera di ricerca ed approfondimento musicale in genere onde favorire lo sviluppo culturale ed artistico degli associati, dei simpatizzanti e degli appartenenti alle Comunità del territorio;
- favorire e stimolare l'allestimento e la produzione di rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali ed artistici in genere, attraverso iniziative e proposte da realizzare nelle chiese, nelle sale ed in tutti i siti adatti (pubblici e privati) disponibili sul territorio;
- promuovere la composizione e la rielaborazione di musica corale, anche con accompagnamento di strumenti diversi (organo, pianoforte, chitarra, fisarmonica, ecc.);
- ricercare, eseguire e pubblicare opere musicali per coro – inedite, anche da vecchi manoscritti - con o senza accompagnamento di strumenti - prodotte da autori vari, con particolare attenzione a quelli operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- promuovere e stimolare l'ascolto, da parte di tutti, delle musiche proposte nelle manifestazioni organizzate anche da altri cori e/o associazioni presenti sul territorio;
- coinvolgere nel progetto scuole e conservatori;
- divulgare il patrimonio musicale friulano, frutto del lavoro di Autori e Compositori di ogni tempo;
- allestire un archivio musicale (anche on line) dove raccogliere gli spartiti e le registrazioni audio/video, realizzati anche da altre realtà corali e da altre associazioni, per consentirne la consultazione a tutti gli interessati;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione e la programmazione di cartelloni e stagioni teatrali e musicali;

- collaborare con altre realtà, pubbliche e private, che si occupano di promozione sociale e spettacoli dal vivo;
- ogni altra iniziativa tendente alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura musicale e teatrale sul territorio.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative;
- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei



lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2, compreso gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e versano la quota sociale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta con i dati anagrafici e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all'interessato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In presenza di rigetto l'interessato ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Tutti i Soci iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) di ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) di frequentare i locali dell'associazione;

- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all' Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti;
- e) L'Organo di controllo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annualmente nelle forme previste dall'Art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, che deve essere approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge di ogni anno. Il bilancio Sociale è previsto nei casi e modi prescritti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto. La convocazione da inviare a tutti gli associati e i membri dell'organo direttivo e di controllo, ove nominato è fatta tramite avviso scritto contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dell'adunanza da spedire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione da svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima adunanza. Questa non può aver luogo

nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto e le eventuali deleghe dei soci possono essere conferite solo ad altri soci che non siano membri degli organi amministrativi o di controllo.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) nominare e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo e quando previsto dalla legge quelli di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sui ricorsi per l'esclusione degli associati;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo Amministrativo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C. C. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Contestualmente deve essere nominato il liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. In questo caso il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'Organo di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri in numero dispari (L'Organo di Amministrazione propone il numero esatto in base alla quantità dei soci elettori presenti), è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art. 26 I^a c. del D.Lgs. 117/17 – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo. Non può essere Amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è condannato all'interdizione dai pubblici uffici.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Organo di Amministrazione, in alternativa il Presidente ha facoltà di nominare un segretario esterno, senza diritto di voto. L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) nominare il Maestro del Coro ed anche invitarlo a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, pur senza diritto di voto;
- e) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- f) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- g) proporre modifiche statutarie;
- h) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) fissare la quota di partecipazione dei soci ordinari e la quota minima per il contributo dovuto dai soci sostenitori;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico del TS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti. L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato

motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed agisce per conto di essa nei rapporti con i singoli associati e con i terzi, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Egli ha firma sociale, può sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni ed intrattenere rapporti di conto corrente con istituti di credito con firma singola ovvero disgiunta o congiunta a persona da egli stesso nominata.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria procede alla nomina:

- di un Organo di Controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono determinate dall'art. 30 D.Lgs. n.117/2017;
- di un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D.Lgs n. 117/2017.

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, c.1 del D. Lgs. N. 117/17. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fatto, letto e sottoscritto a Coseano (UD) il 21 maggio 2021

Il Presidente

GIULIANA BIASIZZO

Giuliana Biasizzo

Il segretario

NICOLETTA PICCOLI

Nicoletta Piccoli

